

NEO-BREVIA n. 19 - 2025
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

ONAO SI - BANDI 2025 IN FAVORE DEI CONTRIBUENTI IN ATTO E LORO FIGLI sito Onaosi

La Fondazione intende sostenere anche per il 2025 contributi economici in favore dei contribuenti e loro figli.

Gli interventi economici sono i seguenti:

- [a favore dei contribuenti per l'inserimento dei figli nella scuola dell'infanzia a partire dal secondo anno di vita fino al quarto anno di vita](#) - scadenza 16/07/2025;
- [a favore di contribuenti in presenza di condizioni di vulnerabilità](#) - scadenza 16/09/2025;
- [a favore dei contribuenti con invalidità civile superiore al 74%](#) - scadenza 16/09/2025;
- [a favore dei contribuenti con figli disabili nel nucleo familiare](#) - scadenza 16/09/2025;
- [a sostegno della disabilità](#) - scadenza del 16/09/2025;
- [a favore dei figli dei contribuenti onao si con diagnosi certificata di dsa e/o adhd](#) - scadenza 16/09/2025;
- [a favore dei figli di contribuenti onao si in caso di decesso del genitore non contribuente](#) - scadenza 16/09/2025.

ISTAT - OCCUPATI E DISOCCUPATI - MARZO 2025

Publicato il 5 Mag 2025 - da DplMo – fonte: Istat



L'Istat ha pubblicato, in data 2 maggio 2025, la nota mensile sull'andamento dell'occupazione in Italia a marzo 2025.

A marzo 2025 la diminuzione degli occupati su base mensile si associa alla crescita dei disoccupati e al calo degli inattivi.

La diminuzione dell'occupazione (-0,1%, pari a -16mila unità) riguarda le donne, i minori di 35 anni di età, i dipendenti a termine e gli autonomi; nelle altre classi d'età, tra gli uomini e tra i dipendenti permanenti il numero di occupati cresce. Il tasso di occupazione è stabile al 63,0%.

L'aumento delle persone in cerca di lavoro (+2,1%, pari a +32mila unità) si osserva soltanto per gli uomini e i minori di 50 anni d'età. Il tasso di disoccupazione sale al 6,0% (+0,1 punti), quello giovanile al 19,0% (+1,6 punti).

Il calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,1%, pari a -11mila unità) coinvolge gli uomini e i 35-49enni a fronte di un aumento tra le donne e nelle altre classi d'età, con l'eccezione dei 15-24enni che registrano una stabilità. Il tasso di inattività è invariato al 32,9%.

Confrontando il primo trimestre 2025 con il quarto 2024, si osserva un aumento di 224mila occupati (+0,9%).

La crescita dell'occupazione, osservata nel confronto trimestrale, si associa all'aumento delle persone in cerca di lavoro (+0,5%, pari a +7mila unità) e alla diminuzione degli inattivi (-1,7%, pari a -217mila unità).

A marzo 2025, il numero di occupati supera quello di marzo 2024 dell'1,9% (+450mila unità); l'aumento riguarda gli uomini, le donne e chi ha almeno 35 anni d'età, mentre per i 15-34enni si osserva una diminuzione. Il tasso di occupazione, in un anno, sale di 0,9 punti percentuali.

Rispetto a marzo 2024, diminuisce sia il numero di persone in cerca di lavoro (-11,8%, pari a -208mila unità) sia quello degli inattivi (-0,9%, pari a -107mila).

Le differenze di genere

A marzo 2025, rispetto al mese precedente, tra gli uomini aumentano i tassi di occupazione (+0,1 punti) e disoccupazione (+0,3 punti) e cala il tasso di inattività (-0,3 punti); tra le donne, invece, i tassi di occupazione e disoccupazione diminuiscono (-0,1 punti in entrambi i casi), a fronte di un aumento del tasso di inattività (+0,2 punti).

Su base annua, sia per gli uomini sia per le donne, si osserva la crescita del tasso di occupazione (+0,8 e +1,0 punti rispettivamente) e la diminuzione di quelli di disoccupazione (-0,3 punti tra gli uomini e -1,7 punti tra le donne) e di inattività (-0,6 tra i primi e -0,1 tra le seconde).

Occupazione dipendente e indipendente

La diminuzione congiunturale del numero di occupati, registrata a marzo 2025, è il risultato del calo dei dipendenti a termine (-2,4%) e degli autonomi (-0,3%) associato alla crescita dei dipendenti permanenti (+0,4%).

In termini tendenziali, l'occupazione cresce tra i dipendenti permanenti (+4,2%) e gli autonomi (+0,9%), mentre cala tra i dipendenti a termine (-9,4%).

La partecipazione al mercato del lavoro per classi di età

Tra febbraio e marzo 2025, per chi ha meno di 35 anni d'età il calo del tasso di occupazione si associa all'aumento di quello di disoccupazione (particolarmente marcato per i 15-24enni); l'inattività cresce tra i 25-34enni e diminuisce tra i più giovani. Tra i 35-49enni aumentano i tassi di occupazione e disoccupazione e cala il tasso di inattività; infine, tra chi ha almeno 50 anni, la stabilità dell'occupazione si accompagna alla diminuzione della disoccupazione e alla crescita dell'inattività.

Su base annua, per i 15-34enni cala l'occupazione e cresce l'inattività; al contrario, per chi ha almeno 35 anni, l'occupazione aumenta e l'inattività diminuisce. La disoccupazione, invece, si riduce in tutte le classi d'età ad eccezione dei 25-34enni, tra i quali è in aumento.

[La nota ISTAT](#)

PROCEDURA PER OTTENERE L'INVALIDITÀ: I PASSAGGI a cura di Diego Marra - Studio Cataldi

I cinque passaggi obbligatori amministrativi e medico-legali per ottenere l'invalidità. Le patologie e la documentazione.

La procedura per richiedere il riconoscimento dell'invalidità civile in Italia si articola in cinque passaggi fondamentali. È cruciale comprendere che l'invalidità civile è distinta dall'handicap regolamentato dalla legge 104, e presentare la richiesta corretta è essenziale per accedere ai benefici appropriati.

Chi può richiedere l'invalidità civile

Secondo la legge italiana, diverse categorie di persone possono presentare domanda, tra cui i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi e i sordi, e le persone affette da talassemia e drepanocitosi. Si ha diritto a benefici economici proporzionati alla percentuale di invalidità riconosciuta, a partire dal 34%. Un'invalidità inferiore al 33% è considerata lieve e non dà diritto ad alcun beneficio economico.

Il primo passo per avviare la pratica è ottenere il certificato medico introduttivo.

Questo documento è indispensabile per poter presentare la domanda di invalidità. Per ottenerlo, è necessario recarsi dal proprio medico di base o da un altro medico abilitato.

Il medico compilerà e invierà telematicamente il certificato all'INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale) e rilascerà al paziente una ricevuta e una copia del certificato medico originale, che dovrà essere presentata durante la visita medica. È fondamentale verificare attentamente che il certificato descriva in modo preciso le patologie, la storia clinica e la prestazione richiesta. Una descrizione inaccurata o frettolosa del proprio caso può compromettere l'esito della domanda.

Il secondo passo consiste nella presentazione della domanda di accertamento sanitario all'INPS.

Questa domanda ha lo scopo di valutare, in base alle minorazioni del richiedente, il grado di invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap. Il certificato medico introduttivo ha una validità di 90 giorni per la presentazione della domanda. La domanda può essere inoltrata direttamente tramite il sito web dell'INPS. In alternativa, è possibile rivolgersi a patronati o associazioni di categoria per ricevere assistenza nella compilazione e nell'invio della domanda.

Il terzo passo è la visita medica della commissione medico-legale.

Dopo aver inoltrato la domanda, il richiedente verrà contattato per sottoporsi a una visita presso l'ASL (Azienda Sanitaria Locale) o l'INPS nella data specificata nella convocazione. Durante la visita, è consentito farsi accompagnare dal proprio medico di fiducia. È obbligatorio presentare alla Commissione un documento di riconoscimento valido e tutta la documentazione sanitaria completa, inclusi esami, certificati e referti medici. Si raccomanda di preparare la documentazione medica con molta cura, includendo qualsiasi elemento che possa attestare chiaramente le proprie condizioni di salute, poiché la commissione avrà un tempo limitato per esaminare il caso.

Il quarto passo è la ricezione del verbale di visita.

Una volta completati gli accertamenti, la Commissione redige un verbale in formato elettronico che viene inviato al richiedente in duplice copia. Una copia contiene tutti i dati sanitari, inclusi quelli sensibili, mentre l'altra riporta solamente il giudizio finale. Se al richiedente vengono riconosciute prestazioni economiche, è necessario compilare e inviare all'INPS il modello AP70 per attestare il possesso dei requisiti amministrativi richiesti. (Questo passo importante è consigliabile farlo prima per verificare i requisiti economici ed amministrativi).

Infine, il quinto passo riguarda cosa fare nel caso in cui l'INPS non riconosca i diritti del richiedente.

Se l'INPS respinge la domanda di riconoscimento dell'invalidità civile o riconosce una percentuale inferiore a quella ritenuta corretta, è possibile presentare ricorso entro sei mesi dal ricevimento del verbale. In questi casi, è consigliabile rivolgersi a esperti in materia per valutare il proprio caso e ricevere il supporto necessario per l'azione di ricorso.

Conclusioni

Il processo di richiesta dell'invalidità civile è strutturato in diverse fasi che richiedono attenzione e precisione, soprattutto nella raccolta e presentazione della documentazione medica. Conoscere i propri diritti e seguire scrupolosamente la procedura indicata è fondamentale per ottenere il riconoscimento dell'invalidità e i benefici previsti dalla legge. In caso di esito negativo, è

importante non scoraggiarsi e valutare attentamente la possibilità di presentare ricorso per tutelare i propri diritti.

INPS - PRESTAZIONE UNIVERSALE: CONTROLLI SUI REQUISITI DI ACCESSO E GESTIONE DEGLI ARRETRATI da DIMo – fonte: Onps

L'INPS, con il messaggio n. 1401 del 5 maggio 2025, fornisce ulteriori chiarimenti relativi alla gestione delle domande relative alla prestazione universale, a seguito dei controlli automatizzati centralizzati aventi esito negativo o incompleti e alla gestione degli eventuali arretrati dovuti al beneficiario.

Si tratta della Prestazione universale introdotta dall'[articolo 34, del decreto legislativo n. 29/2024](#), in via sperimentale e per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2026.

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n. 1401 del 5.05.2025 (documento 107)

Vedasi anche

- INPS – [messaggio n. 4490 del 30 dicembre 2024](#)
- INPS – [messaggio n. 949 del 18 marzo 2025](#)

FRANCOBOLLI ITALIA 2025 - NUOVE EMISSIONI Ministero delle Imprese e del Made in Italy - Comunicazioni

Francobollo celebrativo del Corpo delle Capitanerie di Porto



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette l'8 maggio 2025 un francobollo *celebrativo* del **Corpo delle Capitanerie di Porto**.

[Francobollo celebrativo del Corpo delle Capitanerie di Porto](#)

Francobolli celebrativi di Europa 2025



Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy emette il 9 maggio 2025 due francobolli *celebrativi* di **Europa 2025**.

[Francobolli celebrativi di Europa 2025](#)

IPSOA QUOTIDIANO: TFR IN BUSTA PAGA: I RISCHI E LE SANZIONI DELL'ANTICIPO MENSILE - Pubblicato il 7 Mag 2025, approfondimento di Eufranio Massi in collaborazione con IPSOA Quotidiano – da DplMo

“Anticipare mensilmente in busta paga il TFR è possibile? No secondo l’INL, che nella nota 616 del 2025 ha fornito chiarimenti e messo in luce i rischi e le sanzioni per i datori di lavoro. Quali sono? Se nel corso di un accesso ispettivo gli organi di vigilanza dovessero trovarsi di fronte a situazioni nelle quali il TFR è inserito in busta paga con cadenza mensile dovranno avvalersi dell’istituto della prescrizione. L’ispettore fissa un termine per l’eliminazione delle irregolarità riscontrate e se ciò non avviene, applica una sanzione amministrativa, non diffidabile, compresa tra 500 e 3.000 euro. Quali sono gli altri aspetti che possono essere oggetto di controlli? ...”

Leggi l'articolo

Altri articoli:

- [**Podcast: Anticipo mensile del TFR in busta paga: l'INL chiarisce tutti i dubbi \(in caso di ispezioni\)**](#)
- [**INL: anticipazione quote TFR – chiarimenti**](#)
- [**TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di giugno 2024**](#)
- [**Articolo: Stagionalità nei contratti a tempo determinato e somministrazione**](#)

DATE DELLA PRECOMPILATA a cura di Andrea Santoro in La Posta di FiscoOggi

A partire dal 30 aprile, sono disponibili in modalità consultazione i modelli già predisposti con i dati in possesso dell’Agenzia oppure inviati dagli enti esterni, come datori di lavoro, farmacie e banche. Dal 15 maggio sarà possibile modificare e inviare i modelli dichiarativi. Per inviare la dichiarazione ci sarà tempo fino al 30 settembre 2025 o al 31 ottobre per chi presenta il modello Redditi. Per visualizzare e scaricare la dichiarazione occorre accedere alla propria area riservata con Spid, Cie o Cns. Come lo scorso anno, per consultare la dichiarazione e compiere le varie operazioni fino all’invio sarà possibile delegare un familiare o una persona di fiducia direttamente dalla propria area riservata sul sito dell’Agenzia. In alternativa, inviando una pec o formalizzando la richiesta presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia. Tutte le informazioni utili sono raccolte all’interno del sito dedicato “[**Info e assistenza**](#)” e nella nuova [**guida**](#) dell’Agenzia.

PROTOCOLLO D’INTESA TRA GIUNTA REGIONALE DELLA LOMBARDIA E COMANDO CARABINIERI

Tutela della salute relativo ai rapporti di collaborazione per lo svolgimento di attività di controllo finalizzate al contenimento dei tempi di attesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di attività di ricovero.

ALLEGATI A PARTE - Protocollo Reg. Lombardia e Carabinieri (documento 108)

INPS - DIPENDENTI PUBBLICI CESSATI DAL SERVIZIO PRIMA DEL

2010: LE NOVITÀ da DplMo - fonte: Inps

L'INPS, con il messaggio n. 1431 del 7 maggio 2025, fornisce ulteriori indicazioni agli assicurati presso le seguenti Casse, che siano **cessati** dal servizio **prima del 31 luglio 2010** senza avere maturato il **diritto a pensione**:

- Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali (CPDEL);
- Cassa Pensioni Sanitari (CPS);
- Cassa Pensioni Insegnanti (CPI);
- Cassa Pensioni Ufficiali Giudiziari (CPUG);
- Cassa Trattamenti Pensionistici dei dipendenti dello Stato (CTPS).

Le indicazioni riguardano la possibilità di presentare una domanda di autorizzazione al **versamento dei contributi volontari** e, nel periodo in cui questi versamenti vengono effettuati, di avanzare una domanda per la **valorizzazione di periodi contributivi** (riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo).

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1431 del 7.05.2025 (documento 109)

LEGGI ANCHE:

Pensioni, Riscatti preclusi per i dipendenti pubblici cessati entro il 30 luglio 2010
a cura di Armando Diaz

<https://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-riscatti-preclusi-per-i-dipendenti-pubblici-cessati-entro-il-30-luglio-2010>

INPS - REDDITO DI LIBERTÀ: DAL 12 MAGGIO ONLINE SERVIZIO PER NUOVE DOMANDE

da DplMo - fonte Inps
L'INPS, con il messaggio n. 1429 del 7 maggio 2025, informa che **dal 12 maggio 2025** è online il servizio per la **presentazione delle nuove domande** per il **Reddito di Libertà**, il contributo economico destinato alle donne vittime di violenza, seguite dai centri antiviolenza e dai servizi sociali.

Le donne in possesso dei requisiti, comprese quelle che non hanno ripresentato la domanda entro il 18 aprile 2025, possono presentare la domanda utilizzando il modulo [SR208](#), tramite i comuni di riferimento.

Le domande sono accolte sulla base delle risorse disponibili a livello regionale tenendo conto della data e dell'ora di invio delle stesse. Quelle presentate nel 2025, comprese quelle ripresentate entro il 18 aprile 2025, restano valide fino al 31 dicembre 2025. Tutti i dettagli nel [messaggio 7 maggio 2025, n. 1429](#).

L'Istituto, inoltre, ha elaborato le domande ripresentate nella fase transitoria e ha determinato l'esito delle stesse, sulla base delle risorse disponibili a livello regionale, utilizzando come criterio la data e l'ora di invio della domanda originaria.

Come specificato dalla [circolare INPS 5 marzo 2025, n. 54](#), le domande presentate all'INPS e non accolte potevano essere ripresentate entro il 18 aprile 2025, previa verifica da parte del comune dei requisiti per accedere al contributo. I comuni possono consultare l'**esito delle domande** ripresentate accedendo alla sezione "Reddito di Libertà" del servizio "[Trasmissione domande, istruzioni e software delle prestazioni sociali](#)".

ALLEGATI A PARTE - INPS Messaggio n.1429 del 7.05.2025 (documento 110)

MIN.LAVORO: PUBBLICATI I DECRETI RELATIVI AL BONUS GIOVANI E BONUS DONNE da DplMo – fonte:: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sul proprio sito internet, in data 9 maggio 2025, i Decreti Interministeriali riguardanti il **Bonus giovani under 35** (articolo 22) ed il **Bonus donne** (articolo 23), previsti dal cd. Decreto Coesione ([Decreto Legge n. 60/2024](#)).

I Decreti definiscono i criteri e le modalità attuative degli esoneri contributivi.

- [Decreto Bonus giovani under 35](#)
- [Decreto Bonus donne](#)

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 7 maggio 2024, n. 60 Testo del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (in Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 105 del 7 maggio 2024), coordinato con la legge di conversione 4 luglio 2024, n. 95 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione.». (24A03521) (GU n.157 del 6-7-2024) Vigente al: 6-7-2024

Art. 22 ((Bonus)) Giovani

1. Al fine di incrementare l'occupazione giovanile stabile, ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 e fino al 31 dicembre 2025 assumono personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o effettuano la trasformazione del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'esonero spetta con riferimento ai ((soggetti che, alla data)) dell'assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di eta' e non sono stati mai occupati a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato. L'esonero spetta anche nei casi di precedente assunzione con contratto di lavoro di apprendistato non proseguito come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

3. Al fine di sostenere lo sviluppo occupazionale della ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica)) e di contribuire alla riduzione dei divari territoriali, l'esonero contributivo di cui al comma 1, ferme restando le condizioni di cui al comma 2, e' riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unita' produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascun lavoratore e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 7 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027.

4. L'esonero di cui ai commi 1, 2 e 3 spetta altresì con riferimento ai soggetti che alla data dell'assunzione incentivata sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente dell'esonero di cui al presente articolo.

5. Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non hanno proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.

6. Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l'esonero di cui al comma 1 o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unita' produttiva del primo, se effettuato nei sei mesi successivi all'assunzione incentivata, comporta la revoca dell'esonero e il recupero del beneficio gia' fruito. La revoca non ha effetto sul computo del periodo residuo utile alla fruizione dell'esonero ai sensi del comma 4.

7. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, di 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, di 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 254,1 milioni di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante ((dal primo periodo)), pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto ((delle procedure, dei vincoli)) territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.

8. L'esonero di cui al presente articolo non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed e' compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

9. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ((le modalita')) per la definizione dei rapporti ((con l'INPS)) in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 7.

11. L'efficacia delle disposizioni dei commi da 1 ((a 10 del presente articolo)) e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Art. 23 ((Bonus)) Donne

1. Al fine di favorire le pari opportunita' nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, anche nell'ambito della ((Zona economica speciale per il Mezzogiorno-ZES unica)), ai datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025 assumono

le lavoratrici di cui al ((comma 2)) e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice e comunque nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 4 e nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilita' previsti dal Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica nel rispetto del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta', prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione europea, ((o operanti nelle professioni e nei settori di cui all'articolo 2)), punto 4), lettera f), del predetto regolamento, ((annualmente individuati)) con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato di donne di qualsiasi eta' prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi, residenti. ovunque

3. Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo e' ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale e' considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in societa' controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. L'esonero di cui al presente articolo non si applica ai rapporti di lavoro domestico e ai rapporti di apprendistato.

4. I benefici contributivi di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di spesa di 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e ((115,7 milioni)) di euro per l'anno 2027. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' indicate nel decreto di cui al comma 7. Se dall'attivita' di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 ((e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027)), si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto ((delle procedure, dei vincoli)) territoriali e dei criteri di ammissibilita' allo stesso applicabili.

5. L'esonero di cui al comma 1 non e' cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al comma 1 e' compatibile senza alcuna riduzione con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216.

6. Per i datori di lavoro che si avvalgono dell'esonero di cui al presente articolo, nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando il beneficio di cui al presente articolo.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ((da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto)), sono definite le modalita' attuative dell'esonero, in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di partenariato 2021-2027, nonche' con i contenuti e gli obiettivi specifici del Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, ((le modalita' per la definizione)) dei rapporti ((con l'INPS)) in qualita' di soggetto gestore, e le modalita' di comunicazione da parte del datore di lavoro ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4. Art. 24.

MIN.LAVORO - VERIFICHE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO: ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Decreto direttoriale n. 54 del 6 maggio 2025, ha adottato il **62° elenco dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro**, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del decreto 11 aprile 2011, ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#) e successive modificazioni.

[Decreto direttoriale n. 54 del 6 maggio 2025](#)

MUTUI ENPAM: APERTE LE DOMANDE PER IL 2025

➤ <https://www.enpam.it/>

Via libera anche per il 2025 ai **mutui Enpam** ad accesso agevolato messi a disposizione di tutti gli iscritti, medici e odontoiatri.

Come ogni anno, i requisiti di reddito previsti per poter presentare la domanda, sono pensati in maniera particolare per favorire quelle categorie di iscritti che altrimenti non riuscirebbero ad ottenere un mutuo da una banca (ad esempio camici bianchi al di sotto di 40 anni d'età, iscritti a corsi di formazione in medicina generale, specializzandi e/o con partita iva forfettaria o con contratto a termine).

Non a caso, nel corso di questi anni, sono tanti i **giovani medici** che, grazie proprio al mutuo Enpam, hanno potuto acquistare subito casa e che, quando hanno maturato i requisiti economici e professionali per accedere al sistema creditizio, hanno surrogato il finanziamento con un mutuo bancario, alle migliori condizioni di mercato.

Il bando del 2025 prevede un tasso fisso annuo dell'1,5% a cui si aggiunge il **tasso Bce** in vigore al momento della stipula del mutuo (al momento il tasso di riferimento è pari al 2,4%). A differenza delle banche, l'Enpam non applica commissioni d'istruttoria.

Ricordiamo che l'Enpam concede mutui fino a **300mila euro** e comunque fino all'80% del valore dell'immobile, per l'acquisto della prima casa o di uno studio professionale, oppure per la sostituzione di un mutuo ipotecario esistente. La cifra complessiva ottenibile scende invece a 150mila euro se si tratta di lavori di ristrutturazione o ampliamento dell'abitazione di proprietà o dell'immobile usato per l'attività lavorativa.

La domanda di mutuo per l'acquisto dello studio professionale può essere presentata anche dai singoli medici o dentisti riuniti in associazione o in società di professionisti.

Le domande possono essere presentate esclusivamente online, attraverso l'Area riservata del portale [Enpam.it](https://www.enpam.it/). Il bando si chiuderà il 12 settembre 2025.

1° SEMESTRE A MEDICINA da ItaliaOggi di venerdì 9 maggio 2025

Ministra dell'Università: *Gli studenti di medicina studieranno chimica, fisica e biologia nei primi sei mesi filtro. All'esito del semestre ci saranno esami di profitto con voti che renderanno possibile l'accesso a una graduatoria nazionale.*

Dunque la parola «fine» ai quiz di accesso a Medicina.

Il decreto di riforma in Consiglio dei Ministri n.127 di venerdì 9 maggio 2025:

- **SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO:** Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26 - **ESAME DEFINITIVO (UNIVERSITÀ E RICERCA)**;

LEGGE 14 marzo 2025, n. 26

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria
note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2025

Art. 2

Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) prevedere che l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria sia libera;
 - b) individuare criteri di sostenibilità per l'iscrizione al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 che siano commisurati alla disponibilità dei posti dichiarata dalle università;
 - c) individuare le discipline qualificanti comuni che devono essere oggetto di insegnamento nel primo semestre dei corsi di studio di area biomedica, sanitaria, farmaceutica e veterinaria e definire i medesimi corsi garantendo programmi uniformi e coordinati e l'armonizzazione dei piani di studio dei suddetti corsi, per un numero complessivo di crediti formativi universitari (CFU) stabilito a livello nazionale;
 - d) prevedere che l'ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 sia subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre svolti secondo standard uniformi nonché alla collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito nazionale;
 - e) garantire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, il riconoscimento dei CFU conseguiti dagli studenti negli esami di profitto del primo semestre relativi alle discipline qualificanti comuni di cui alla lettera c) solo qualora siano stati conseguiti tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del primo semestre, ai fini del proseguimento, anche in sovrannumero, in un diverso corso di studi tra quelli di cui alla lettera c), da indicare come seconda scelta rispetto ad uno dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1, rendendo obbligatoria e gratuita la doppia iscrizione limitatamente al primo semestre, nonché individuare modalità per permettere l'iscrizione a corsi di laurea diversi da quelli di cui al comma 1 nonché da quelli definiti ai sensi della lettera c) anche oltre il termine stabilito in via ordinaria;
-
- i) garantire che il numero di studenti iscritti al primo semestre dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 non sia considerato ai fini del riparto annuale del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'[articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537](#);

- l) operare un riordino dell'offerta formativa universitaria che tenga conto del necessario allineamento tra i piani di studio dei corsi di laurea magistrale di cui al comma 1 e dei corsi di cui alla lettera c) del presente comma, nonché dei requisiti richiesti dalle rispettive classi di laurea, garantendo un'offerta formativa aderente a standard di qualità elevati;

COMUNICATO STAMPA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI N. 127 - 9 Maggio 2025

Il Consiglio dei Ministri si è riunito venerdì 9 maggio 2025, alle ore 15.33 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Giorgia Meloni. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.

PROVVEDIMENTI APPROVATI IN ESAME DEFINITIVO

Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame definitivo, i seguenti decreti legislativi:

1. *Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26 (Ministro dell'università e della ricerca)*
2.
.....

I testi tengono conto dei pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari.

.....

Dunque il via con la pubblicazione del decreto legislativo approvato e i vari decreti ministeriali attuativi. Secondo la ministra dell'Università Anna Maria Bernini i tempi saranno veloci per il via col nuovo anno accademico.

TITTI DEBBONO POTER PARTIRE ... I MIGLIORI ARRIVERANNO AL TRAGUARDO !!!

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAZIONE PER CANONE STUDENTI la

Posta di Nuovo Fisco Oggi

Domanda

*Mio figlio frequenta la facoltà di medicina e alloggia con regolare contratto presso uno studentato. Siamo residenti in una provincia diversa da quella in cui ha sede l'Università e la distanza chilometrica stradale è inferiore a 100km mentre la distanza con i mezzi pubblici (in treno) è superiore a tale distanza, non essendoci collegamenti diretti che prevedono meno chilometri. Posso considerarlo studente fuori sede ed usufruire delle detrazioni fiscali del 19% sull'affitto. **M.O.***

risponde Andrea Santoro

Per poter fruire della detrazione di cui all'[articolo 15](#), comma 1, lettera i-sexies, del Tuir, è necessario che l'Università sia ubicata in un comune distante da quello di residenza almeno 100 km e che il comune di residenza dello studente appartenga in ogni caso ad una provincia diversa da quella in cui è situata l'Università. Al fine di verificare il rispetto del primo requisito è possibile fare riferimento alla distanza chilometrica più breve tra il comune di residenza e quello in cui ha sede l'Università, calcolata in riferimento ad una qualsiasi delle vie di comunicazione esistenti, ad esempio ferroviaria o stradale. Il diritto alla detrazione sussiste se almeno uno dei suddetti collegamenti risulti pari o superiore a cento chilometri ([circolare n. 34/2008](#)).

SICUREZZA SUL LAVORO PRIORITA' ASSOLUTA PER IL GOVERNO, PARTI SOCIALI E DATORIALI POSITIVO L'INCONTRO CON IL GOVERNO - Comunicato Confedir, Segretario Generale Michele Poerio

Ieri giovedì 8 maggio si è tenuto a Palazzo Chigi il tavolo di confronto, presieduto dal Presidente Meloni con le Parti sociali su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

E' stato un incontro positivo - ha dichiarato il Segretario Generale Michele Poerio - abbiamo riscontrato una convergenza con l'esecutivo sulle misure ritenute da noi prioritarie. Il lavoro è un argomento con molte luci ed ombre. Per la CONFEDIR la sicurezza sul lavoro deve avere la priorità assoluta sia per il Governo che per le Parti sociali e quelle datoriali. Anche Papa Francesco si è espresso in tal senso *“la sicurezza sul lavoro è come l'aria che respiriamo. Ci accorgiamo della sua importanza solo quando viene tragicamente a mancare, ed è sempre troppo tardi”*.

La CONFEDIR apprezza la volontà del Governo di investire nella sicurezza del lavoro un miliardo e duecentocinquanta milioni utilizzando l'avanzo di bilancio annuale INAIL. La nostra Confederazione che rappresenta dirigenti, quadri, professionisti ed alte professionalità – continua Poerio – ritiene fondamentale investire sulle persone.

L'attività di formazione deve riguardare sia i datori di lavoro che i lavoratori in merito alla prevenzione sui luoghi di lavoro e sulle corrette procedure da attuare onde diminuire la probabilità di danni od eventi negativi. A tale proposito abbiamo avanzato la proposta di creare uno specifico fondo da destinare esclusivamente alla implementazione della progettualità relativa alla formazione dedicata ad imprenditori, industriali ed agricoli, ai 1 lavoratori dei diversi settori (alimentare, agricolo, ambientale, delle costruzioni e dei cantieri) da realizzare in tempi rapidi, perché la sicurezza delle persone non può aspettare. A ciò si aggiungono altre questioni che devono essere affrontate con altrettanta tempestività quali i subappalti e le ispezioni. A nostro parere l'attività di controllo sui luoghi di lavoro deve riguardare però non soltanto la parte amministrativa, come spesso oggi accade, ma anche e soprattutto gli aspetti tecnico/preventivi legati alla sicurezza.

In merito alla patente a crediti finalizzata a qualificare le aziende per la Confederazione l'obiettivo deve essere quello di rendere premiante l'applicazione delle regole.

La CONFEDIR ha, altresì, apprezzato l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, operata con la recente legge del 17 febbraio 2025, n. 21, perché siamo convinti che la cultura della sicurezza inizia a scuola. Riteniamo importante formare cittadini consapevoli, in grado di conoscere i propri diritti, doveri e le tutele previste per i lavoratori.

L'approccio al tema sicurezza deve essere sistematico - conclude Poerio - la Confederazione mette a disposizione le competenze e le conoscenze maturate sul campo, occorre agire insieme per tutelare i lavoratori e garantire loro un lavoro dignitoso e sicuro.